



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli Nord

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta R.G. 8221/2016 avente ad oggetto “**polizza assicurativa**” e pendente

TRA

_____ **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di citazione, dall’avv. Giorgio Vaiana, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Riviera di Chiaia 276, è elettivamente domiciliata

ATTRICE

E

_____, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dall’avv. _____, presso il cui studio, sito in _____, _____, alla via _____, è elettivamente domiciliato

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All’udienza de 7.2.2022 le parti, mediante il deposito di note scritte, concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all’art. 190 c.p.c..

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Assicuratore deduceva: di aver stipulato con il Contraente, in data 7.8.2014, la polizza assicurativa casa recante n. [redacted], che tale polizza, operativa dalle ore 24:00 del giorno 7.8.2014 e valida per un anno, aveva lo scopo di garantire il contraente da furti e rapine all'interno della sua abitazione, ubicata in [redacted] (NA), fino al valore complessivo di € 85.000,00 (€ 50.000,00 per il furto, € 25.000,00 per preziosi ed € 10.000,00 per preziosi e valori custoditi in cassaforte); che, in data 12.6.2015, il Contraente aveva denunciato di aver subito un furto all'interno della sua abitazione ed aveva quindi richiesto il pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza; che l'assicurato aveva consegnato al perito incaricato l'elenco dei beni trafugati; che, all'esito delle indagini espletate, erano emerse alcune anomalie e contraddittorietà nelle risultanze valutate, indicative di una chiara *"esagerazione dolosa del danno"* che, sulla base di quanto previsto dalle condizioni generali della polizza, faceva perdere all'assicurato il diritto all'indennizzo; che, in particolare, era stata riscontrata una significativa differenza tra l'elenco di beni trafugati riferito al momento della denuncia presentata ai Carabinieri e quello consegnato invece al perito assicurativo, relativo quest'ultimo a beni del valore complessivo pari addirittura ad € 117.310,00; che la circostanza che il Contraente detenesse in casa oggetti di tale valore era ben poco verosimile se si considerava che la sua abitazione faceva parte di un complesso di case popolari e che egli aveva una capacità reddituale, dichiarata nell'anno 2014, pari ad € 15.516,00; che ben poco convincenti erano inoltre le risultanze delle attestazioni di vendita dalle società da cui questi avrebbe effettuato gli acquisti di taluni dei beni rubati; che, in particolare, se dall'attestazione di vendita rilasciata dalla società [redacted] e s.a.s. risultava che i beni erano stati venduti dall'anno 2007 all'anno 2011, dalla visura camerale di tale società emergeva che la sua costituzione risaliva solo al 2010 e che l'attività – di commercio all'ingrosso e non al dettaglio - aveva avuto inizio nell'anno 2013; che, inoltre, l'altra società che aveva rilasciato un'attestazione di vendita, la [redacted] a.s., commercializzava beni e marchi comuni e non di prestigio come quelli

modo immediato ed esauriente le proprie difese; pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicitare tutte le proprie difese nel merito.

Passando al merito, risulta documentalmente provata la stipula tra la società s.p.a. e il convenuto di una polizza assicurativa, operante dal 7.8.2014 al 7.8.2015, a copertura, tra le altre cose, anche del rischio di furto e rapina all'interno dell'abitazione dell'assicurato e fino al massimale complessivo di € 85.000,00 (€ 50.000,00 per il furto, € 25.000,00 per preziosi e ulteriori € 10.000,00 per i valori custoditi in cassaforte).

Nell'ambito della denuncia sporta ai Carabinieri della Stazione di ... 5.6.2015 (cfr. doc. 4 fascicolo parte attrice), il convenuto ha raccontato di aver subito un furto nella sua abitazione nella mattina del 4.6.2015 e che gli erano stati sottratti i seguenti beni: n. 2 fili di perla con brillante, un bracciale in oro giallo, n. 3 anelli di brillante in oro giallo, n. 2 paia di orecchini in oro giallo, la somma di € 850,00 in contanti, n. 6 orologi in acciaio (uno marca Graham, uno marca Baume, uno marca Mercier, uno marca Rolex, uno marca Officine Panerai e due marca Tag Heuer), n. 5 centrotavola d'argento, n. 6 vassoi d'argento, n. 2 servizi di posate d'argento, n. 2 pellicce (una di cincillà e l'altra di volpe), n. 2 quadri, n. 2 collane in oro, n. 1 filo di diamanti, n. 1 anello d'oro bianco, n. 1 bracciale d'oro bianco, n. 2 paia di orecchini d'oro bianco, n. 1 filo di perla. Ha quindi specificato che il danno subito poteva aggirarsi attorno ai 70.000/80.000 euro.

Con nota pervenuta alla ... il 12.6.2015 (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice) il convenuto ha poi dato comunicazione alla compagnia assicurativa del furto subito. Con successiva comunicazione ha poi comunicato l'elenco dettagliato dei beni sottrattigli coi rispettivi valori (cfr. doc. 6 fascicolo parte attrice).

La compagnia assicurativa, promuovendo il presente giudizio, ha evidenziato l'esistenza di alcune incongruenze nella vicenda, tali da far dubitare che il convenuto si trovasse realmente nella detenzione dei beni di cui ha denunciato il furto. Sul presupposto che egli abbia quindi dolosamente esagerato nell'allegazione del pregiudizio subito a seguito del furto dedotto, la parte attrice ha allora richiesto che venga accertata in giudizio la perdita del diritto all'indennizzo.

Quando all'esistenza della clausola contrattuale da cui, secondo la prospettazione attorea, dovrebbe farsi discendere, dalla condotta fraudolenta tenuta dal convenuto, la perdita del diritto all'indennizzo preteso, vanno svolte le seguenti considerazioni.

Entrambe le parti in causa hanno documentalmente prodotto copia della polizza contratta dal [redacted] il quale, nel sottoscrivere il contratto, ha anche espressamente approvato talune condizioni contrattuali sinteticamente richiamate, tra queste anche la clausola n. 7.9 intitolata "*esagerazione dolosa del danno*" (cfr. pag. n. 2 della polizza).

Nessuna delle parti in causa ha però prodotto copia delle condizioni di assicurazioni, da cui potersi ricavare l'esatto contenuto della clausola sopra richiamata.

Tuttavia, va considerato che nel momento in cui la parte attrice ha dedotto che dalla dolosa allegazione del danno deriverebbe, per previsione contrattuale, la perdita all'indennizzo da parte del convenuto, quest'ultimo non ha in alcun modo contestato l'effettiva regolamentazione di tale aspetto della polizza acquistata.

Il principio sancito dal comma 1 dell'art. 115 c.p.c. rende la non contestazione di un fatto costitutivo un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e deve quindi ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (sull'operatività del principio di contestazione anche in relazione alle risultanze di un documentato vedasi Cass. 13206 del 28/05/2013).

Nel caso di specie è pacifica l'esistenza delle condizioni generali del contratto di assicurazione concluso tra le parti, condizioni anche sinteticamente richiamate nel testo della polizza. Pertanto, può ritenersi acquisita al giudizio la circostanza che la regolamentazione contrattuale prevedesse la perdita del diritto all'indennizzo laddove l'assicurato avesse in qualche modo dolosamente esagerato nell'allegazione del danno, facendo valere un pregiudizio superiore rispetto a quello effettivamente riportato a seguito del sinistro.

Tanto premesso, gli esiti dell'istruttoria - orale e documentale - hanno effettivamente dato conto dell'esistenza di profili di inverosimiglianza e contraddittorietà nella vicenda, tali da far ritenere, secondo una valutazione complessiva delle emergenze processuali, che il convenuto abbia effettivamente allegato dei danni del tutto sproporzionati rispetto a quelli effettivamente subiti.

Sull'*onus probandi* pare sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità a mente della quale "*in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod.*

civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo”(cfr. Cass. Ord. n. 16917 del 04/10/2012).

Ebbene, opina lo scrivente che il convenuto non abbia adeguatamente dimostrato l'effettiva fondatezza del pregiudizio fatto valere nei confronti della compagnia assicurativa e che, di contro, quest'ultima abbia invece allegato e fornito elementi idonei a dare prova del fraudolento tentativo de . . . di conseguire un pregiudizio ben superiore rispetto all'entità dei danni che dal furto potevano essergli stati cagionati.

Le discrepanze nella ricostruzione fattuale fornita dal convenuto, le anomalie e le lacune probatorie riscontrate sono tali da poter far ritenere che il convenuto abbia dolosamente dichiarato come sottrattigli beni in realtà non erano esistenti o comunque di cui non era stato in possesso al momento del denunciato furto.

Invero, è possibile evidenziare numerose contraddizioni tra le pretese formulate dall'assicurato e la documentazione che questo ha esibito alla società assicurativa per giustificare l'acquisto ed il possesso della merce di cui veniva denunciato il furto.

In primo luogo, dalla documentazione versata in atti dal convenuto non vi è prova di alcuna fattura attestante l'acquisto dei beni di cui è stato denunciato il furto, né alcuna traccia documentale dei diversi pagamenti effettuati ai venditori per i numerosi beni che sarebbero stati oggetto di furto.

In secondo luogo, il convenuto ha sostenuto di aver provveduto, anteriormente alla sottoscrizione della polizza, a fotografare i beni presenti nella sua abitazione e di aver trasmesso tale documentazione fotografica alla . . . che quindi ben avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'entità e valore dei beni assicurati rispetto al rischio del furto. Tuttavia, nemmeno tale circostanza, contestata con forza dall'attrice e neanche in alcun modo rinvenibile nel testo della polizza, ha trovato alcun riscontro probatorio nel corso dell'istruttoria.

La fotografia prodotta nel corso del giudizio nulla prova in ordine alla effettiva detenzione, nell'abitazione del convenuto, dei beni ivi raffigurati.

Con riferimento al furto degli orologi, il convenuto ha poi prodotto delle copie di certificati di garanzia, privi però dell'indicazione del nominativo dell'acquirente, di talché nessun riscontro alla riferibilità all'odierno convenuto di tali orologi può in alcun modo rinvenirsi nei predetti documenti.

115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia" (cfr. Cass. Ordinanza n. 24976 del 23/10/2017).

Inoltre, non può non evidenziarsi come, anche in questo caso, la dichiarazione sottoscritta dal venditore risulti del tutto priva di riferimenti temporali specifici e non sia stata in alcun modo supportata da documentazione comprovante le vendite dei beni ed i relativi pagamenti.

Può quindi effettivamente ritenersi che il convenuto sia del tutto venuto meno all'onere di fornire prova adeguata e convincente dell'effettivo possesso, all'epoca del denunciato furto, dei beni di cui ha lamentato la sottrazione.

D'altronde, appare anche molto poco verosimile che egli, titolare di un reddito dichiarato nel 2014 pari ad € 15.516,00 – circostanza questa da ritenersi pacifica tra le parti – abbia detenuto in casa beni del valore complessivo superiore ai centomila euro. Il fatto che il convenuto sia titolare di un'attività commerciale di bar caffetteria, in assenza di prova della redditività di tale impresa, non può certamente da sola giustificare quell'alto tenore di vita che solo può rendere plausibile il possesso di beni di valore tanto rilevante.

La parte convenuta ha, tra le altre cose, fondato la pretestuosità dell'avversa domanda sulla circostanza che la convenuta non si sarebbe opposta all'archiviazione del procedimento penale instauratosi con la denuncia di furto. Trattasi di argomentazione del tutto priva di pregio dal momento che l'opposizione all'archiviazione è una prerogativa rimessa dall'ordinamento alla sola persona offesa del reato, posizione che, nel caso in esame, certamente non può essere riferita all'odierna parte attrice.

Analogamente, del tutto priva di significativa rilevanza è la circostanza che il convenuto fosse, all'epoca della denuncia del furto, titolare di altre polizze stipulate con la convenuta.

Alla luce di tutto quanto fin qui illustrato, appare quindi fondata la domanda azionata dalla parte attrice, che ha sostenuto che il comportamento tenuto dal convenuto sia stato intenzionalmente e consapevolmente finalizzato ad una indebita esagerazione del danno. Ciò che, per clausola contenuta nel contratto stipulato tra le parti, esclude il diritto al pagamento dell'indennizzo.

Pertanto, in accoglimento della domanda, viene accertata la perdita del diritto all'indennizzo in favore di convenuta per i danni riportati a seguito del furto subito il 4.6.2015 e denunciato ai Carabinieri il 5.6.2015.

Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da

dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M.).

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara, in relazione alla polizza n. _____ stipulata tra _____ s.p.a. e _____ ni, la perdita del convenuto all'indennizzo relativo ai danni riportati a seguito del furto denunciato ai Carabinieri il 5.6.2015;
- condanna _____ al pagamento, in favore di _____ s.p.a., delle spese processuali che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 7.600,00, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.

Così deciso in Aversa in data 1.7.2022

IL GIUDICE

dott. Alfredo Maffei